

Pubblicato il 28/10/2016

N. 01065/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2016, proposto da:

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus, Lega Antivivisezione (Lav) Onlus, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;

nei confronti di

- I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
- Associazione Arci Caccia della Regione Liguria e Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Liguria (Coldiretti Liguria), non costituiti in giudizio;

- Federcaccia della Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Corsica, 2/11;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.N.U.U. – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - sede regionale della Liguria e Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C. - sede regionale della Liguria, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Corsica, 2/11;

per l'annullamento

della deliberazione Giunta regionale 17 giugno 2016 n. 567/2016, avente ad oggetto applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE - prelievo della specie storno per l'anno 2016;

del parere Ispra 17 maggio 2016 n. prot. 28875/T- A22;

del decreto dirigenziale 15 settembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e di Federcaccia della Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 29.9.2016, l'associazione Lega per l'abolizione della caccia Onlus, abilitata ex artt. 13 e 18 L. 8.7.1986, n. 349 a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, nonché altre due associazioni animaliste, impugnano la D.G.R. 17.6.2016, n. 567, il decreto dirigenziale 15.9.2016, n. 4254 ed il presupposto parere istruttorio dell'ISPRA 17.5.2016 prot. 28875/T-A22, con i quali la Regione Liguria ha autorizzato, ai sensi dell'art. 19-bis della legge 11.2.1992, n. 157 e 1 della L.R. 31.10.2006, n. 35, il prelievo venatorio in deroga dello storno dal 25 settembre al 15 dicembre 2016 nei territori dei comuni con presenza di olivicoltura e indicati nella carta olivicola della regione e nei territori dei comuni non ricompresi in essa ma in cui ricadono le zone dove si sono verificati danni alle colture olivicole, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente, stabilendo il numero totale di capi abbattibili in 11.000;

Considerato che la normativa statale e regionale di derivazione comunitaria (art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30.11.2009, n. 2009/147/CE) costituisce eccezionale deroga al generale regime di tutela della fauna avicola, ed è pertanto di stretta interpretazione ex art. 14 disp. prel. cod. civ.;

Rilevato come il ricorso si presenti fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto nel terzo motivo;

Rilevato che i provvedimenti regionali impugnati hanno autorizzato il prelievo in deroga dello storno senza recepire la prescrizione dell'ISPRA relativa alla distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di un uliveto;

Considerato che la prescrizione relativa alla "prossimità" ai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, oltre ad essere specificamente contenuta nell'art. 19-bis comma 6-bis della L. n. 157/1992, risponde pienamente alla ratio giustificativa del prelievo in deroga, che è esclusivamente finalizzato alla tutela delle coltivazioni regionali in presenza di frutto pendente;

Considerato che l'omessa indicazione di un limite preciso nella normativa non elide certo la sua necessità, ma rimette semplicemente la sua concreta determinazione alle regioni, anche sulla base del parere dell'ISPRA;

Rilevato come la motivazione (secondo cui l'introduzione di una tale limitazione, ulteriore rispetto a quelle ordinarie concernenti la caccia da appostamento fisso e temporaneo, avrebbe l'effetto di disincentivare la partecipazione dei cacciatori al prelievo dello storno) con la quale la Regione ha disatteso l'indicazione dell'ISPRA senza indicare una diversa distanza, oltre ad essere in palese contraddizione con le finalità di tutela dei "nuclei vegetazionali produttivi sparsi in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente" (punto n. 1 del dispositivo della D.G.R. n. 567/2016), appare sviata rispetto alla finalità della deroga, che non contempla certo l'interesse dei cacciatori all'esercizio dell'attività venatoria;

Ritenuto che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo - debbano seguire come di regola la soccombenza nei confronti della Regione Liguria, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la D.G.R. 17.6.2016, n. 567 ed il decreto dirigenziale 15.9.2016, n. 4254.

Condanna la Regione Liguria al pagamento, in favore delle associazioni ricorrenti, della somma complessiva di € 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Vitali

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO